



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ispettorato per la funzione pubblica



6467901

Roma,

Al Segretario Generale
Comune di Torraca
Via Fenice. 2
84030 Torraca (SA)

e. p.c.

Al sig. Antonio Pompeo Abbadessa
Comune di Torraca
Via Fenice. 2
84030 Torraca (SA)

Ai sensi dell'art. 60, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e succ. mod. – che attribuisce a questo Ispettorato compiti ispettivi e di vigilanza sulla conformità dell'azione amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento, sull'efficacia dell'attività amministrativa, con particolare riferimento alle riforme volte alla semplificazione delle procedure, oltre che sull'osservanza delle disposizioni inerenti il controllo dei costi - è pervenuta il 7 febbraio scorso una segnalazione con la quale i sigg. Antonio Pompeo Abbadessa unitamente ad altri consiglieri comunali di minoranza, lamentano la mancata pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente delle determine assunte dai Responsabili dei Servizi.

Al riguardo, nel ricordare che ai sensi dell'art. 32 della L. 69/09 dal 1° gennaio 2011 l'effetto di pubblicità legale è riconosciuta solamente agli atti ed ai provvedimenti amministrativi pubblicati dagli Enti sui propri siti informatici, si osserva che il Consiglio di Stato sez.V con sentenza del 15/3/2006, n. 1370, ha statuito che la "pubblicazione all'albo pretorio del Comune è prescritta dall'art. 124 T.U. n. 267/2000 per tutte le deliberazioni del comune e della provincia, ed essa riguarda non solo le deliberazioni degli organi di governo ma anche le determinazioni dirigenziali, dal momento che la parola "deliberazione" esprime sia risoluzioni adottate da organi collegiali che da organi monocratici (dirigenti) ed essendo l'intento quello di rendere pubblici tutti gli atti degli enti locali di esercizio del potere deliberativo, indipendentemente dalla natura collegiale o meno dell'organo emanante (V. Corte cost. 1.6.1979 n. 38 e 39 e CdS. IV. 6.12.1977 n. 1129; 3.6.2002 n. 3058)".

Tale orientamento è confermato dalla giurisprudenza in materia (cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 3058 del 3.6.02, TAR Lazio, sez. II, n. 3958 del 31.10.03, TAR Veneto del 24.10.08 n. 3275).

Si pone in evidenza, ancora, quanto disposto dall'art. 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in tema di Trasparenza, qualificata come "accessibilità totale" anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, delle risorse e dei rapporti finanziari, al fine di controllare il rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.

La nuova normativa, dunque, dispone la pubblicazione *on line* dei dati riguardanti tutti gli aspetti dell'organizzazione delle amministrazioni, ed è proprio attraverso tale pubblicazione che si dà attuazione alla disciplina della Trasparenza intesa dal legislatore quale accessibilità da parte dell'intera collettività a tutte le informazioni pubbliche al fine del "controllo sociale" dell'operato delle P.A.

Per quanto sopra esposto, si attendono cortesi assicurazioni e si porgono, nel contempo, distinti saluti.

Il Direttore
d'ordine, il funzionario addetto
dot. Antonio Amodio